SENATO DELLA REPUBBLICA

--- V LEGISLATURA ----

(N. 774-A)

RELAZIONE DELLA 3ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BRUSASCA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri di concerto col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 LUGLIO 1969

Proroga ed aumento del contributo annuo a favore del Centro per le relazioni italo-arabe

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1972

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. — La Commissione affari esteri, dopo ampia discussione sul disegno di legge n. 774 concernente l'aumento del contributo al Centro italo-arabo, ne propone l'approvazione per i motivi e alle condizioni che riassumo brevemente.

1. — La politica di amicizia svolta dalla nostra Repubblica verso gli Stati arabi esige, specie in questo travagliato momento internazionale, il più ampio sviluppo possibile degli interscambi, specie sul piano culturale.

Il Centro italo-arabo può, quindi, assolvere dei compiti utili per i quali appare esiguo il contributo di lire 18 milioni, che esso ha avuto finora, ed opportuno l'aumento a 40 milioni proposto dal Governo.

2. — Siccome il Centro italo-arabo potrà disporre, praticamente, soltanto del contributo dello Stato, essendo gli altri contributi irrisori, esso dovrà adeguarsi alle direttive del Ministero degli affari esteri, sia riguardo all'azione da svolgere, sia per quanto concerne la sua organizzazione e il suo funzionamento.

Esso dovrà perciò, tra l'altro, attuare le riforme dello statuto occorrenti allo scopo.

La Commissione affari esteri per meglio confermare questo obbligo del Centro italoarabo, si è espressa all'unanimità a favore dell'ordine del giorno trascritto in calce, che sottopone al giudizio dell'Assemblea.

- 3. Il Ministero degli affari esteri dovrà rispondere al Parlamento dell'osservanza da parte del Centro italo-arabo delle condizioni di programma e di funzionamento alle quali viene subordinato il contributo dello Stato, che potrà essere revocato se il suo impiego non corrisponderà all'implicito interesse nazionale.
- 4. La durata del contributo è stata limitata a tre anni come per altri contri-

buti dello stesso genere, con l'obbligo del rendiconto da comunicare al Ministero degli affari esteri entro il mese di febbraio di ogni anno.

Per le suesposte considerazioni, la 3^a Commissione chiede all'Assemblea di esprimere il suo consenso per le proposte che essa sottopone al suo esame.

BRUSASCA, relatore

Ordine del giorno

Il Senato,

esaminata la situazione organizzativa e amministrativa del Centro per le relazioni italo-arabe;

considerato che le entrate del Centro sono costituite quasi completamente dal contributo dello Stato;

ritenuto che la concessione dei contributi deve essere strettamente collegata a programmi di attività consoni agli interessi deilo Stato e subordinata a rigorosi rendiconti dell'impiego del pubblico denaro;

constatata la necessità generale di una radicale revisione dei criteri per la concessione dei contributi e dei rapporti tra gli enti beneficiari e lo Stato, tramite i Ministeri competenti nelle specifiche materie,

impegna il Governo, per quanto concerne il Centro per le relazioni italo-arabe, a promuovere modifiche dello statuto del Centro stesso, in relazione ai criteri sovraenunciati, con particolare riguardo alla composizione degli organi sociali da farsi, nell'ambito delle compatibilità di legge, con la scelta di persone idonee ai compiti, che abbiano la concreta possibilità di dare le collaborazioni necessarie per il raggiungimento, nell'efficienza funzionale, degli scopi da perseguire.

La 3 Commissione

LEGISLATURA V — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO DEL GOVERNO

Art. 1.

Il contributo annuo di lire 18.000.000 a favore del Centro per le relazioni italo-arabe, stabilito con legge 26 ottobre 1962, n. 1595, è aumentato a lire 40.000.000 a decorrere dal 1° gennaio 1969.

Art. 2.

All'onere di lire 22.000:000, derivante dalla attuazione della presente legge, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1969.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Art. 1.

A decorrere dal 1º gennaio 1971, e per la durata di tre anni, sarà corrisposto al Centro per le relazioni italo-arabe il contributo annuo di lire 40.000.000.

È abrogata, con effetto dal 31 dicembre 1970, la legge 26 ottobre 1962, n. 1595.

Art. 2.

Entro il mese di febbraio di ogni anno il Centro per le relazioni italo-arabe deve trasmettere al Ministero degli affari esteri una dettagliata relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, con il relativo rendiconto finanzianio.

Art. 3.

All'onere di lire 40.000.000, derivante dall'attuazione della presente legge, per ciascuno degli esercizi finanziari 1971 e 1972, si provvede con riduzione dello stanziamento del capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per i predetti anni finanziari.

Identico.